

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 1<sup>o</sup> agosto 2013

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (COM(2013) 312 def/2)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che esso istituisce e finanzia il programma di osservazione della terra "Copernicus", in sostanziale continuità con il preesistente GMES;

tenuto conto che tale programma ha lo scopo dichiarato di "*fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti a sostegno di altre politiche dell'Unione*" (punto n. 5 delle Premesse), con particolare riferimento al mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile, la cooperazione con i Paesi terzi e gli aiuti umanitari;

avuto riguardo alla relazione predisposta dalla Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisposta in ottemperanza al disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 luglio 2013;

preso atto:

- che il documento in oggetto ha sostituito ed annullato il precedente COM(2013) 312 def, avente uguale titolo, datato 29 maggio 2013, senza che sia stata inviata ai Parlamenti nazionali una nuova "*lettre de saisine*" di modifica dei termini per l'espressione dei pareri ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- che il COM(2013) 312 def/2 contiene differenze sostanziali rispetto al COM(2013) 312 def, che consistono in una diversa disciplina del programma di lavoro di cui all'articolo 8; nell'abolizione della disciplina inizialmente proposta per la "Selezione degli operatori" di cui al soppresso articolo 13 del COM(2013) 312 def; nella proposta di una regolamentazione

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

meno stringente relativa alla supervisione degli operatori di cui all'articolo 13 del COM(2013) 312 def/2,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale *“Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie”* per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche attraverso una politica spaziale europea. Tali misure *“possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”*;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

- necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione sulla base dell'impossibilità, per i singoli Stati membri, di:

- 1) sostenere *uti singuli* i costi per il finanziamento ed il rinnovo dell'infrastruttura spaziale sviluppata con fondi UE e intergovernativi;
- 2) conseguire autonomamente gli obiettivi delle azioni proposte, che richiedono l'aggregazione al livello europeo dei contributi di differenti Stati;

- valore aggiunto per l'Unione in termini di:

- 1) economie di scala derivanti dall'azione al livello europeo;
- 2) più incisivo controllo della legislazione ambientale UE in base a criteri trasparenti ed oggettivi;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto congrua con gli obiettivi che intende perseguire.

Si rileva peraltro che la sostituzione dell'originario COM(2013) 312 con il successivo COM(2013) 312 def/2 avrebbe reso auspicabile un nuovo invio formale ai Parlamenti nazionali, con conseguente estensione del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con riferimento al merito dell'atto, si invita a riflettere sull'opportunità di prevedere:

- 1) un ruolo di coordinamento della componente spaziale del programma per l'Agenzia spaziale europea (ESA) (articolo 5 della proposta di regolamento);
- 2) un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella valutazione e protezione della sicurezza dei dati (articolo 16).

Con riferimento alle deleghe che l'atto in oggetto propone a favore della Commissione europea, si invita a:

- 1) prevederne una durata a tempo determinato, in ossequio al disposto dell'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE: *“Gli atti legislativi delimitano esplicitamente (...) la durata della delega di potere”*.
- 2) valutare l'opportunità di un ripensamento della delega di cui all'articolo 15, che concerne la politica di accesso, registrazione, impiego, trasmissione,

divulgazione ed archiviazione dei dati nonché la valutazione della relativa sicurezza. Si tratta, infatti, di una delega ad ampio respiro che va ad incidere sull'oggetto stesso del regolamento, ovvero la gestione del flusso ininterrotto di dati ed informazioni accurati ed attendibili derivanti dall'osservazione della terra. Questa circostanza appare in contrasto con il divieto di prevedere deleghe di potere sugli “*elementi essenziali di un settore*” (articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE).

In relazione ai dati acquisiti dal sistema di osservazione della terra, si sottolinea l'esigenza di mantenere alta l'attenzione sulla tutela della riservatezza e su una corretta gestione nel tempo dei dati stessi.

Si auspica, infine, che nei settori oggetto della operatività del Programma Copernicus sia data significativa valorizzazione alle eccellenze presenti nell'ambito della ricerca e dell'industria spaziale nazionale.

Pietro Liuzzi